

**DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2016  
689/2016/R/EEL**

**DISCIPLINA DEI FACILITATORI DELLA TUTELA SIMILE NEL MERCATO ELETTRICO.  
MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 369/2016/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 novembre 2016

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto legge 73/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 maggio 2008, GOP 28/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 549/2012/E/com (di seguito: deliberazione 549/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 271/2015/R/com (di seguito: deliberazione 271/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com (di seguito: deliberazione 302/2016/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2016, 541/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2015-2018 (di seguito: Quadro strategico 2015-2018), approvato con deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A;
- il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 2016-2019 (di seguito: TIT);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV);
- il disegno di legge concorrenza, recante “Legge annuale per il mercato e per la concorrenza”, attualmente in discussione al Senato della Repubblica, atto AS2085 (di seguito: DdL Concorrenza).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, intesta, all’Autorità, il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità, ivi compresa la vendita al dettaglio; le disposizioni in tal modo adottate possono avere a oggetto anche l’attività precontrattuale degli esercenti i servizi coi relativi utenti, nonché il contenuto stesso delle condizioni generali di contratto praticate dai medesimi esercenti, le quali (in forza dell’articolo 2, comma 37, della medesima legge) sono inserite di diritto nei contratti;
- l’articolo 1, del decreto legge 73/07, ha istituito il servizio di maggior tutela, disciplinato da questa Autorità, che è erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 73/07 ne definisce le condizioni standard nonché, *transitoriamente e in base ai costi effettivi del servizio*, i relativi corrispettivi da applicare;
- con la deliberazione 271/2015/R/com, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a definire un percorso di riforma delle tutele di prezzo; ciò in coerenza con quanto già indicato nel Quadro strategico 2015-2018 che evidenzia come l’Autorità ritenga importante e prioritario, per rafforzare la partecipazione della domanda, rivedere gli attuali meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti finali, in prospettiva di un loro graduale assorbimento, anche al fine di imprimere un’accelerazione alla

capacitazione dei clienti di piccola dimensione, per consentire la maturazione di un mercato *retail* di massa;

- nell'ambito del procedimento, di cui alla deliberazione 271/2015/R/com, l'Autorità ha effettuato un ampio processo di consultazione e, successivamente, con deliberazione 369/2016/R/eel ha approvato la riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell'energia elettrica; tale riforma non interferisce con la discussione avviata, a livello parlamentare, del DdL Concorrenza, al momento all'esame del Senato della Repubblica, dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera dei Deputati nel 2015, la cui attuale formulazione prospetta che la rimozione della tutela di prezzo avvenga nel corso del 2018;
- la riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell'energia definita dalla deliberazione 369/2016/R/eel prevede, in particolare, quali momenti inscindibili le seguenti due linee di intervento:
  - a) la revisione delle condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela (di seguito: servizio di maggior tutela riformato o, anche, servizio MTR), al fine di rendere tale servizio sempre più coerente col ruolo di servizio universale (che è destinato ad assumere, non solo rispetto alle modifiche prefigurate dal DdL Concorrenza, ma anche rispetto all'effettiva apertura del mercato e alla maturità della clientela finale), cioè emancipare la maggior tutela sviluppando la funzione di servizio universale; tale revisione è avvenuta con deliberazione 633/2016/R/eel;
  - b) l'affiancamento al servizio MTR di un nuovo strumento di tutela atto a promuovere attivamente il passaggio al mercato libero quale modalità normale di approvvigionamento (di seguito: Tutela Simile ad una fornitura di Mercato Italiano Libero dell'Energia elettrica o *Tutela SIMILE*); in particolare, tale strumento si sostanzia in un ambiente di negoziazione sorvegliato in cui il cliente finale è messo in grado di acquisire la capacità di operare in un mercato libero, scegliendo il proprio venditore tra una pluralità di operatori ammessi che offrono contratti di fornitura di *Tutela SIMILE* in cui l'unico parametro variabile, all'interno delle condizioni economiche, è il *bonus una tantum* da corrispondere ai clienti;
- accedendo alla *Tutela SIMILE*, infatti, il cliente finale si rende attivo potendo confidare, da un lato, nella natura maggiormente qualificata del fornitore scelto e, dall'altro lato, nel fatto che un'offerta di *Tutela SIMILE* è comunque confrontabile, in termini di struttura, alla fornitura del servizio MTR e completamente comparabile alle altre offerte di *Tutela SIMILE* degli altri fornitori ammessi; peraltro, il cliente che ha concluso un contratto di *Tutela SIMILE*, potrà sempre tornare a essere servito nell'ambito del servizio di MTR, qualora, venuto meno per qualunque causa il contratto di *Tutela SIMILE*, non concluda un nuovo contratto sul mercato libero.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la deliberazione 369/2016/R/eel individua la società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) quale soggetto amministratore con compiti relativi all'individuazione dei fornitori ammessi e ad aspetti operativi del contatto tra clienti e fornitori, tra cui la predisposizione del Sito Centrale di *Tutela SIMILE*;
- l'attribuzione ad Acquirente unico del ruolo di amministratore trova ragione nel fatto che tale società è in grado di garantire in modo efficiente l'implementazione operativa della *Tutela SIMILE*, tanto nella fase di individuazione dei fornitori ammessi, quanto nella fase di contatto tra clienti finali e fornitore stesso; ciò in quanto Acquirente unico:
  - a) è gestore del Sistema Informativo Integrato, con il quale peraltro deve interagire il Sito Centrale di *Tutela SIMILE*;
  - b) è già titolare di competenze, attribuite da norme di legge e dalla regolazione, nella gestione delle gare per l'individuazione dei soggetti ammessi allo svolgimento di alcuni servizi di ultima istanza nell'elettrico e nel gas;
  - c) ha sviluppato elevate competenze e professionalità nella tutela del consumatore finale, con particolare riferimento alla trasparenza delle condizioni dei servizi, alla gestione delle procedure di conciliazione tra clienti e venditori, nonché alla gestione dei reclami nell'ambito del c.d. Sportello per il consumatore di energia, (di seguito: lo Sportello), per il quale servizio l'Autorità si avvale, appunto, di Acquirente unico ai sensi l'articolo 27, comma 2, della legge 99/09, secondo le modalità previste dalla disciplina attuativa adottata dall'Autorità;
- con particolare riferimento all'aspetto, richiamato alla precedente lettera c), di tutela dei consumatori, è bene ribadire che la *Tutela SIMILE* risponde principalmente a tale esigenza di tutela rafforzata, promuovendo la capacitazione dei clienti finali più bisognosi di ausilio per interagire nell'ambito del nuovo contesto di mercato prefigurato anche dal DDL Concorrenza; per tale ragione, la deliberazione 369/2016/R/eel prevede anche, all'articolo 13 dell'Allegato A, misure volte a promuovere la massima partecipazione alla *Tutela SIMILE*; tali misure, in particolare, si articolano:
  - a) da un lato, in misure di natura informativa di carattere generale, mediante la pubblicazione di apposite sezioni informative dedicate nei siti *internet* dell'Autorità e dello Sportello, nonché mediante il numero verde dello Sportello medesimo (commi 13.1 e 13.2);
  - b) dall'altro, in un sistema di ulteriore facilitazione per il cliente che dovrebbe essere garantito da soggetti qualificati (c.d. facilitatori) che assistono i clienti aventi titolo a beneficiare della *Tutela SIMILE*:
    - informandoli circa le caratteristiche e il funzionamento della *Tutela SIMILE* e le diverse opzioni di approvvigionamento disponibili al termine del relativo contratto;

- aiutandoli nella comprensione delle diverse offerte di *Tutela SIMILE* e nella comparazione rispetto al servizio MTR;
- coadiuvandoli nell'accesso alla *Tutela SIMILE* mediante il Sito Centrale e nell'eventuale conclusione *online* del contratto, che può essere effettuata anche direttamente dal facilitatore in nome e per conto del cliente finale, secondo le stesse modalità delineate per la generalità dei clienti (comma 13.3);
- in ragione degli interessi tutelati, il ruolo di facilitatore può essere svolto dalle associazioni dei consumatori riconosciute nell'ambito del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui al Codice del consumo, e dalle associazioni aderenti al Protocollo di intesa tra l'Autorità e le organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese in qualità di consumatori di energia elettrica e di gas naturale di cui alla deliberazione 549/2012/E/com (comma 13.4 dell'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel);
- l'Acquirente unico provvede sia all'accreditamento dei soggetti che intendano operare come facilitatori, entro il 30 novembre 2016 sulla base delle modalità dal medesimo pubblicate entro il 30 settembre 2016, sia alla formazione degli stessi affinché possano svolgere le funzioni di assistenza al cliente sopra elencate (commi 13.5 e 13.6, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel);
- al riguardo, è bene da subito chiarire, anche a fronte di alcune segnalazioni avanzate da associazioni di consumatori, che l'eventuale supporto alla conclusione del contratto da parte del facilitatore, che può anche comportare la sottoscrizione "in nome e per conto" del cliente (in forza cioè di apposita procura ai sensi dell'articolo 1392 codice civile), consiste nella mera gestione delle attività materiali necessarie a consentire il perfezionamento del rapporto tra fornitore ammesso alla *Tutela SIMILE* e cliente finale; non si tratta, quindi, di un'attività di promozione o pubblicità commerciale di beni o servizi offerti da terzi, precluse dal Codice del Consumo, come temuto dalle predette associazioni segnalanti;
- anzi, in coerenza con quanto sopra, il comma 13.9 dell'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel dispone che qualora, in ogni momento, l'Autorità verifichi, anche dietro esposti e segnalazioni, che un facilitatore operi senza la dovuta imparzialità, trovandosi in situazioni di interessenza o di evidente conflitto di interessi, tale da poter alterare la concorrenza tra i fornitori ammessi, con proprio provvedimento, l'Autorità esclude il facilitatore dalla *Tutela SIMILE*; in tale ipotesi rientra anche l'eventuale condotta posta da un'associazione di consumatori in contrasto col divieto, di cui all'articolo 137, comma 3, del Codice del consumo, di promuovere o pubblicizzare beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la deliberazione 369/2016/R/eel prevede che l'attività svolta dai facilitatori sia gratuita per il cliente finale che ne beneficia, stabilendo peraltro un principio di copertura dei costi sostenuti, mediante il riconoscimento di un contributo forfettario per ogni contratto di *Tutela SIMILE* concluso con il loro supporto (commi 13.8 e 13.6, lettera b), dell'Allegato A);
- le attività svolte dai facilitatori rientrano nella funzione di pubblicità e diffusione della conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi e di trasparenza delle offerte di cui all'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge 481/95, per l'esercizio della quale l'Autorità si avvale dell'Acquirente unico che, nel caso di specie, opera attraverso l'attività dei facilitatori che esso precedentemente forma; ciò anche in ragione del fatto che i facilitatori garantiscono una maggiore penetrazione territoriale e un più efficace contatto col singolo cliente che da solo Acquirente unico, mediante lo Sportello, non potrebbe conseguire;
- pertanto, l'onere corrispondente al rimborso da corrispondere ai facilitatori deve trovare copertura in coerenza dei meccanismi previsti per la copertura dei costi di funzionamento dello Sportello, ossia deve essere posto a carico del Conto qualità energia elettrica;
- il contributo forfettario, come detto, assicura un rimborso spese ai facilitatori in grado di coprire i costi delle relative attività; pertanto, al fine della quantificazione del singolo contributo forfettario deve essere considerata la stima dei costi del personale operativo e la struttura in quota parte dedicata all'operatività della *Tutela SIMILE* per tutta la sua durata;
- in particolare, la natura in parte fissa di tali costi comporta che la quantificazione del contributo forfettario risenta del numero di clienti finali di ciascuna tipologia che oggi si stima possa accedere alla *Tutela SIMILE*;
- al fine di definire le concrete modalità con cui deve operare il meccanismo di copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei rimborsi ai facilitatori, si pone l'esigenza di semplificazione dei flussi informativi tra i soggetti interessati (facilitatori, Acquirente unico, Cassa per i servizi energetici e ambientali – di seguito: Cassa), anche in coerenza col principio di economicità e buon andamento dell'amministrazione.

**RITENUTO CHE:**

- al fine di consentire un'efficace partecipazione dei clienti finali alla *Tutela SIMILE*, sia necessario completare la regolazione dei facilitatori con particolare riferimento alla copertura dei costi da essi sostenuti per il supporto ai clienti finali per la comprensione e stipula dei contratti di *Tutela SIMILE*;

- debba essere determinato l'ammontare dei rimborsi da riconoscere per ogni contratto di *Tutela SIMILE* effettivamente perfezionato con l'assistenza dei facilitatori e che i predetti rimborsi debbano avvenire attraverso un contributo forfettario commisurato alla copertura dei costi fissi sostenuti per l'attività di supporto fornita ai clienti finali per la partecipazione alla *Tutela SIMILE*, differenziandolo tra le associazioni dei consumatori e le organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese in ragione delle specifiche esigenze di supporto connesse alla tipologia di cliente finale da coadiuvare e della numerosità dei clienti finali attualmente serviti in maggior tutela che oggi si stima possano accedere alla *Tutela SIMILE*;
- sia necessario prevedere che l'erogazione del contributo forfettario avvenga in tutti i casi in cui il facilitatore abbia agevolato il perfezionamento di un del contratto di *Tutela SIMILE*, prevedendo pertanto che detta erogazione sia effettuata in relazione ad ogni contratto di *Tutela SIMILE* concluso tra cliente finale e fornitore ammesso, per il quale il codice di prenotazione di cui al comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel sia stato rilasciato dal facilitatore, secondo le modalità previste dal presente provvedimento;
- risulti opportuno prevedere che Cassa proceda direttamente all'erogazione del contributo forfettario previa comunicazione, con cadenza bimestrale, da parte di Acquirente unico degli elementi rilevanti ai fini della sua determinazione;
- sia, inoltre, necessario porre gli oneri connessi ai contributi forfettari riconosciuti ai facilitatori a carico del Conto qualità energia elettrica, in coerenza con quanto avviene per lo Sportello;
- alla luce di quanto sopra considerato e ritenuto, sia necessario modificare la deliberazione 369/2016/R/eel, recante la disciplina della *Tutela SIMILE*, al fine di chiarirne alcuni aspetti e renderne più agevole l'applicazione; in particolare sia necessario:
  - a) specificare ulteriormente le informazioni che dovranno essere messe a disposizione del cliente finale prima del termine del contratto di *Tutela SIMILE*, al fine di renderlo maggiormente edotto circa le opzioni di fornitura a sua disposizione;
  - b) rettificare alcuni errori materiali che potrebbero ingenerare confusione e incertezze in sede applicativa;
  - c) modificare le scadenze previste per l'accredito dei facilitatori interessati, al fine di permettere un ordinato svolgimento delle attività connesse al medesimo accredito

## DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel secondo quanto di seguito indicato:
  - a) all'articolo 11, il comma 11.16 è sostituito dal seguente comma:

“11.6 Entro il terzo mese antecedente la scadenza del contratto di *Tutela SIMILE*, il fornitore ammesso effettua una apposita comunicazione scritta al cliente indicando:

    - a) la data in cui il contratto di *Tutela SIMILE* giunge a termine;
    - b) che è possibile aderire ad un'offerta di mercato libero con il medesimo fornitore;
    - c) che è possibile, in alternativa, aderire ad un'offerta di mercato libero con un altro fornitore liberamente scelto dal cliente;
    - d) che il cliente può sempre richiedere all'esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio;
    - e) che nel caso in cui il cliente non proceda alle scelte di cui alle lettere b), c) e d), gli saranno applicate, da parte del fornitore ammesso, le condizioni contrattuali ed economiche da questi praticate nel mercato libero secondo una struttura *standard* definita dall'Autorità.”;
  - b) all'articolo 13:
    - i. il comma 13.3 è sostituito dal seguente comma:

“13.3 Al fine di coadiuvare i clienti finali nella comprensione e sottoscrizione del contratto di *Tutela SIMILE*, è prevista l'operatività di soggetti facilitatori, i quali:

      - a) informano i clienti circa le caratteristiche e il funzionamento della *Tutela SIMILE*, nonché circa la durata del contratto di *Tutela SIMILE* e le opzioni disponibili al termine del contratto di cui all'articolo 11 comma 6;
      - b) aiutano i clienti nella comprensione delle diverse offerte di *Tutela SIMILE* e nella comparazione delle stesse rispetto al servizio di maggior tutela;
      - c) assistono i clienti finali durante l'accesso al Sito Centrale, per le attività di registrazione e di ottenimento del codice di prenotazione di cui al comma 10.2;
      - d) coadiuvano i clienti nell'eventuale conclusione *online* del contratto di *Tutela SIMILE* tra il cliente finale e il fornitore ammesso, cui può anche provvedere il facilitatore in nome e per

- conto del cliente finale, secondo le stesse modalità delineate per la generalità dei clienti.”;
- ii. al comma 13.5, lettera b) le parole “30 novembre” sono sostituite dalle parole “7 dicembre”;
  - iii. al comma 13.6, lettera b) la parola “corrispettivo” è sostituita dalle parole “contributo forfettario”;
  - iv. il comma 13.9 è sostituito dal seguente comma:  
 “13.9 I facilitatori operano con la dovuta imparzialità, evitando di trarre vantaggio da situazioni di interessenza o di evidente conflitto di interessi, tale da poter alterare la concorrenza tra i fornitori ammessi, in particolare si astengono da qualsiasi attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi.”;
  - v. dopo il comma 13.9 è inserito il seguente comma:  
 “13.9bis Qualora, in ogni momento, verifichi che un facilitatore tiene condotte in contrasto con il precedente comma, l’Autorità, con proprio provvedimento, esclude il facilitatore dalla *Tutela SIMILE*.”
2. di prevedere che il contributo forfettario di cui al comma 13.6 dell’Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel sia:
    - a) erogato da Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) a valere sul Conto qualità dei servizi elettrici e promozione selettiva degli investimenti di cui all’articolo 48, comma 48.1 lettera f) del TIT;
    - b) riconosciuto per ciascun contratto di *Tutela SIMILE* perfezionato tra il cliente finale e il fornitore ammesso, per il quale il rilascio del codice di prenotazione di cui al comma 10.2 dell’Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel sia avvenuto attraverso il facilitatore;
    - c) pari a:
      - i. 15 (quindici) euro per ciascun contratto di *Tutela SIMILE* concluso da clienti finali appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 lettera a) del TIV;
      - ii. 25 (venticinque) euro per ciascun contratto di *Tutela SIMILE* concluso da clienti finali appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 lettera c) del TIV;
  3. di stabilire che, ai fini della corretta gestione dell’erogazione del contributo forfettario:
    - a) Acquirente unico, in qualità di Amministratore della *Tutela SIMILE* ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel, trasmetta alla Cassa:
      - i. entro e non oltre il 30 dicembre 2016, l’elenco dei facilitatori accreditati alla *Tutela SIMILE* distinguendo tra associazioni dei consumatori e organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese;

- ii. eventuali variazioni dell'elenco dei facilitatori accreditati, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal verificarsi di tali variazioni;
  - iii. entro e non oltre il secondo giorno lavorativo del mese successivo al termine di ogni bimestre, un rendiconto differenziato per ciascun facilitatore e per ciascuna struttura territoriale, relativo a:
    - il numero di contratti di *Tutela SIMILE* per i quali la fornitura abbia avuto avvio nel bimestre oggetto di rendicontazione e il rilascio del codice di prenotazione di cui al comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel sia avvenuto attraverso il facilitatore;
    - l'importo da erogare a titolo di contributo forfettario;
- b) Cassa:
- i. inoltri, a ciascun facilitatore di cui alla lettera a), punto i. per quanto di propria competenza, il dettaglio del rendiconto di cui alla lettera a), punto iii., entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso;
  - ii. proceda all'erogazione degli importi di cui alla lettera a), punto iii., entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del rendiconto;
  - iii. trasmetta all'Autorità, con periodicità quadrimestrale, un rendiconto relativo alle somme erogate ai facilitatori a titolo di contributo forfettario;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Acquirente unico e alla Cassa;
5. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel, così come modificato, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

24 novembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*